



CIRCOLARE

SERIE NAVIGABILITÀ

Data 07/06/2021

NAV-45F

**IMPRESE DI PRODUZIONE
SECONDO
PARTE 21 - CAPITOLI F e G (POA)**

L'appartenenza di una Circolare ad una serie è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa.

**Circolare****NAV-45F**Imprese di produzione
Secondo
Parte 21 Capitoli F e G.

07/06/2021 pag.2 di 20

STATO DI AGGIORNAMENTO

Revisione	Data	Motivo revisione
C	24/03/2010	<p>Riconsiderate le linee guida per l'accettazione del personale responsabile e dei certifying staff.</p> <p>Introdotti gli aggiornamenti normativi originati dagli emendamenti al Regolamento (CE) 1702/2003 fino al Regolamento (CE) 1194/2009, del 30/09/2009.</p>
D	11/07//2011	<p>Aggiornati i riferimenti normativi e procedurali nel paragrafo 3.</p> <p>Aggiornate le denominazioni delle strutture dell'Ente, come da Disposizione Organizzativa n. 22/DG del 18/03/2010.</p> <p>Introdotte alcune chiarificazioni e correzioni di carattere puramente editoriale.</p>
E	31/10/2016	<p>È stato modificato il titolo della Circolare per rimuovere uno specifico riferimento regolamentare ((CE) 1702/2003)) in quanto la numerazione è soggetta a variazioni a seguito dell'emissione di versioni consolidate del regolamento. Aggiornato l'elenco dei riferimenti ai regolamenti comunitari vigenti. Aggiornate le denominazioni delle strutture dell'Ente secondo l'organizzazione vigente al momento dell'emissione della Circolare. Introdotti i pertinenti aggiornamenti a seguito dell'emissione dell'emendamento (UE) n. 2015/1039 del 30/06/2015 sulla gestione delle prove di volo e il relativo materiale di guida e interpretativo del 10/11/2015. Introdotte semplificazioni di carattere editoriale.</p>
F	07/06/2021	<p>Aggiornati i riferimenti regolamentari</p> <p>Introdotti chiarimenti e semplificazioni di natura editoriale</p> <p>Allegato 1 cancellato, rinominati gli allegati n.2 e n.3</p>

**Circolare****NAV-45F**Imprese di produzione
Secondo
Parte 21 Capitoli F e G.

07/06/2021

pag.3 di 20

Sommario

1. PREMESSA E SCOPO	4
2. APPLICABILITA'	4
3. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI	4
4. STRUTTURA E FUNZIONI DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE	5
4.1 Parte 21 Capitolo G (POA)	5
4.1.1 Accountable Manager	5
4.1.2 Funzione Qualità	6
4.1.3 Funzione Ingegneria di Produzione	6
4.1.4 Funzione Produzione	7
4.1.5 Funzione Gestione Prove Di Volo	7
4.1.6 Qualificazione del Personale Responsabile	8
4.1.7 Certifying Staff e addetto ai Controlli Non Distruttivi	8
4.2 Parte 21 Capitolo F - Impresa di Produzione senza approvazione	8
4.2.1 Personale responsabile	9
5. MANUTENZIONE	9
5.1 Manutenzione di aeromobili di nuova costruzione	9
6. PRIVILEGI	9
7. DESCRIZIONE DEI PROCESSI DI RILASCIO DEL POA E DELLA LETTERA DI AUTORIZZAZIONE	10
7.1 Parte 21 Capitolo G - Approvazione delle imprese di produzione (POA)	10
7.1.1 Presentazione della domanda	10
7.1.2 Manuale dell'Impresa di Produzione (POE) e relazione di rispondenza	11
7.1.3 Accertamenti e verifiche	12
7.1.4 Emissione del Certificato di Approvazione	14
7.2 Parte 21 Capitolo F – Imprese di produzione senza approvazione	14
7.2.1 Presentazione della domanda	14
7.2.2 Manuale dell'Impresa	15
7.2.3 Accertamenti e verifiche	15
7.2.4 Emissione della Lettera di Autorizzazione	15
8. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA CONTINUA	16
8.1 Parte 21 Capitolo G (POA)	16
8.2 Parte 21 Capitolo F	17
9. MODULISTICA	17
10. DECORRENZA	17
ALLEGATI:	17
Allegato 1	18
Linee Guida per l'accettazione del Personale Responsabile	18
Allegato 2	20
Linee guida per la valutazione dell'esperienza e delle conoscenze del Certifying Staff	20



Circolare

NAV-45F

Imprese di produzione
Secondo
Parte 21 Capitoli F e G.

07/06/2021

pag.4 di 20

1. PREMESSA E SCOPO

L'impresa che intende produrre prodotti (aeromobili, motori ed eliche) oppure parti o equipaggiamenti, oggetto di certificazione o in corso di certificazione da parte dell'EASA, deve soddisfare i requisiti applicabili definiti nell'Allegato I (Parte 21) al Regolamento (UE) n. 748/2012 del 3 agosto 2012, come emendato.

I possibili percorsi di certificazione sono di due tipi, in base alla complessità dell'organizzazione, alla portata delle abilitazioni e agli eventuali privilegi che l'impresa intende ottenere:

- rilascio dell'autorizzazione a produrre senza approvazione, in accordo ai requisiti stabiliti nella Parte 21 sezione A Capitolo F;
- rilascio dell'approvazione a produrre (POA – Production Organisation Approval), in accordo ai requisiti stabiliti nella Parte 21 sezione A Capitolo G.

I criteri di ammissibilità e accettabilità della domanda dell'impresa sono indicati nei paragrafi 21.A.122 e 21.A.124 per il rilascio dell'autorizzazione e nei paragrafi 21.A.133 e 21.A.134 per il rilascio dell'approvazione POA.

Scopo della presente Circolare è descrivere i processi dell'Ente ai fini del rilascio della lettera di autorizzazione e del certificato di approvazione, la successiva attività di sorveglianza continua, che è finalizzata alla verifica del mantenimento dei requisiti di certificazione.

I suddetti processi sono in linea con quanto descritto nella sezione B della Parte 21, che definisce le procedure per l'autorità aeronautica competente dello Stato membro.

2. APPLICABILITA'

La presente Circolare si applica alle imprese di produzione che hanno come luogo principale dell'attività l'Italia. Con l'espressione "luogo principale dell'attività" si intende la località dove ha sede il personale responsabile dell'organizzazione, specificato in 21.A.125(b)3 per il Capitolo F e in 21.A.145(c) per il Capitolo G, che dirige, controlla e coordina le attività produttive dell'impresa anche al fine di garantire il continuo soddisfacimento dei requisiti applicabili alla certificazione.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI

Ai fini della presente circolare, i regolamenti e i documenti associati in materia di organizzazioni di produzione sono i seguenti:

- a) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti



Circolare

NAV-45F

Imprese di produzione
Secondo
Parte 21 Capitoli F e G.

07/06/2021

pag.5 di 20

- (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio;
- b) Regolamento (UE) n. 748/2012, come emendato, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione;
- c) Decisioni del Direttore Esecutivo dell'EASA - Metodi accettabili di rispondenza e materiale di guida alla Parte 21;
- d) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione
- e) Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1018, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell'aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- f) ENAC - Regolamento delle Tariffe;
- g) ENAC - Regolamento Tecnico.
- h) Regolamento Individuazione dei termini amministrativi di competenza dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

I testi dei Regolamenti dell'Unione sopra citati, dei relativi metodi accettabili di rispondenza e di guida, possono essere acquisiti visitando il sito dell'EASA all'indirizzo <http://www.easa.europa.eu>. Il Regolamento delle Tariffe ed il Regolamento Tecnico ENAC possono essere ottenuti visitando il sito web dell'Ente all'indirizzo <http://www.enac.gov.it/> sezione Normativa ENAC.

4. STRUTTURE E FUNZIONI DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE

4.1 Parte 21 Capitolo G (POA)

4.1.1 Accountable Manager

La definizione e le responsabilità di tale figura sono riportate nel paragrafo 21.A.145 (c)1 della Parte 21 e nel relativo materiale interpretativo e di guida. Tale funzione implica la responsabilità completa dell'impresa di produzione e costituisce il riferimento unico per l'ENAC per tutti gli aspetti riguardanti la certificazione. L'Accountable Manager deve essere nominato dalla proprietà o dall'esecutivo della società. Copia del documento di affidamento



Circolare

NAV-45F

Imprese di produzione
Secondo
Parte 21 Capitoli F e G.

07/06/2021

pag.6 di 20

dell'incarico (deleghe) deve essere reso disponibile al team di certificazione. I poteri delegati all'Accountable Manager devono essere tali da conferirgli adeguata autonomia decisionale e finanziaria, ai fini del soddisfacimento continuo dei requisiti di certificazione. Per l'Accountable manager non è richiesta la presentazione dell'EASA Form 4.

4.1.2 Funzione Qualità

Il Sistema Qualità, di cui al 21.A.139 della Parte 21, è inteso nel suo significato più esteso e generale. Per Sistema Qualità s'intende una struttura organizzativa con definizione di responsabilità, processi e risorse. L'impresa deve individuare il manager responsabile dell'attuazione e mantenimento del Sistema Qualità.

In accordo a tale impostazione, ogni componente dell'organizzazione di produzione agisce come parte fondamentale del sistema, considerando che il prodotto finale deve rispondere alle aspettative di qualità, incluse le norme e gli standard che ne determinano l'aeronavigabilità e l'impiego sicuro. Il Sistema Qualità, in particolare, assicura la definizione degli standard di qualificazione del personale e il coordinamento delle attività relative alla raccolta e alla segnalazione dei dati sulle non conformità, sugli incidenti e inconvenienti gravi, osservando quanto disposto nei Regolamenti (UE) 376/2014, (UE) 2015/1018 e nei paragrafi 21.A.3A e 21.A.165(e) della Parte 21.

Nell'ambito di questo sistema è necessario definire la funzione preposta alla verifica del rispetto e dell'adeguatezza di tutte le procedure aziendali, così come indicato nel paragrafo 21.A.139(b)2 della Parte 21. Questa funzione, normalmente denominata "Assicurazione Qualità", deve essere indipendente dalle funzioni che sono oggetto delle verifiche.

L'Assicurazione Qualità effettua verifiche pianificate, continue e sistematiche sui processi che devono garantire la conformità dei prodotti ai relativi dati di progetto e alle condizioni di impiego sicuro, e richiede le opportune azioni correttive ai dirigenti responsabili delle varie strutture e all'Accountable Manager. Il responsabile della funzione è normalmente indicato come "Quality Manager" e deve avere diretto accesso all'Accountable Manager. Pari accesso deve essere garantito a tutte le persone responsabili dell'organizzazione (per es. responsabile di produzione, responsabile gestione prove di volo ecc.).

4.1.3 Funzione Ingegneria di Produzione

La Parte 21 distingue chiaramente i ruoli del progettista e del produttore. Nel rispetto di tale impostazione, l'impresa approvata secondo il Capitolo G non assume le responsabilità proprie di un'organizzazione di progettazione. Quest'ultime sono garantite dalla stessa impresa o da terzi, in qualità di detentore del Certificato di Tipo (Type Certificate Holder), del Certificato di tipo ristretto, del Certificato di Tipo Supplementare (STC - Supplemental Type



Circolare

NAV-45F

Imprese di produzione
Secondo
Parte 21 Capitoli F e G.

07/06/2021

pag.7 di 20

Certificate Holder), dell'autorizzazione ETSO, dell'approvazione di una modifica al type design o di un progetto di riparazione, con cui l'organizzazione di produzione deve stipulare idonei accordi tecnici, ai sensi del requisito 21.A.133 della Parte 21. Per tali ragioni, particolare enfasi deve essere data alla procedura di acquisizione ed aggiornamento dei dati di progetto, al fine di assicurare una corretta ed univoca identificazione delle responsabilità tra il detentore dell'approvazione del progetto e il detentore della POA. Un esempio dell'accordo fra un'organizzazione di progettazione e un'impresa di produzione è riportato nell'AMC N° 2 al 21.A.133(b) e (c).

Il detentore dell'approvazione POA ha l'obbligo di assistere il progettista, affinché quest'ultimo possa assolvere alle proprie responsabilità in ogni fase della realizzazione del prodotto, ivi compresa la fase prototipica, per tutti gli aspetti riguardanti la navigabilità continua.

La POA deve trasformare le informazioni che definiscono il progetto in documenti o schemi di lavorazione (dati di produzione, cicli di lavoro), che consentano di realizzare un prodotto conforme al progetto approvato o in corso di approvazione. Per lo svolgimento di tale attività l'impresa individua una struttura, normalmente denominata "Ingegneria di Produzione", la quale ha la responsabilità di garantire la conformità della documentazione emessa dall'impresa POA ai dati di progetto. Il responsabile della funzione è normalmente indicato come "Responsabile dell'Ingegneria di Produzione".

4.1.4 Funzione Produzione

È la struttura dell'impresa responsabile delle attività produttive e del controllo di tali attività in accordo con le procedure del Sistema Qualità aziendale.

La funzione Produzione può essere articolata in varie unità in base alla complessità dell'impresa (ad esempio processi produttivi, assemblaggio finale, processi speciali, linea di volo, ecc.) e includere settori collegati alla produzione (ingegneria di produzione, magazzino, manutenzione, ecc.). Il responsabile della funzione produzione, o del particolare settore produttivo, deve assicurare che tutta la produzione dell'impresa, o del proprio settore, sia conforme ai dati di progetto e, nel caso di prodotto finito, in condizioni per l'impiego sicuro. Il responsabile della funzione è normalmente indicato come "Responsabile della Produzione".

4.1.5 Funzione Gestione Prove Di Volo

Le organizzazioni di produzione che hanno la necessità di eseguire delle prove in volo, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto/STC al progetto approvato o in corso di approvazione, devono stabilire una funzione organizzativa che sovrintende alla gestione delle prove di volo.



Circolare

NAV-45F

Imprese di produzione
Secondo
Parte 21 Capitoli F e G.

07/06/2021

pag.8 di 20

Quest'ultima ha il compito di definire la classificazione dei voli prova e gli standard aziendali applicabili (per esempio procedure operative, valutazione del rischio, competenze, qualifiche, addestramento e adeguatezza del personale di volo) in conformità ai requisiti contenuti nell'Appendice XII "Categorie di prove di volo e relative qualifiche dell'equipaggio di prova di volo" del Regolamento (UE) n. 748/2012 e relativo materiale interpretativo e di guida. Il responsabile della funzione è normalmente indicato come il "Responsabile della Gestione Prove di Volo".

4.1.6 Qualificazione del Personale Responsabile

In base alle disposizioni di cui al 21.A.145, della Parte 21, sia la consistenza numerica che la competenza del personale responsabile dell'impresa sono soggetti alla valutazione del team di certificazione. La definizione dei criteri di qualificazione del personale è una delle responsabilità del Sistema Qualità dell'impresa. Spetta alla funzione Qualità verificarne l'adeguatezza. Nell'allegato 1 sono riportate linee guida per l'accettazione del personale responsabile. Il modello EASA Form 4 deve essere presentato per ciascun candidato destinato a ricoprire una posizione di responsabilità all'interno dell'organizzazione di produzione, corredato dalle informazioni necessarie per evidenziare la qualificazione e l'esperienza del candidato ai fini della copertura del ruolo (es. curriculum vitae).

4.1.7 Certifying Staff e addetto ai Controlli Non Distruttivi

L'esercizio del privilegio di emettere la documentazione di conformità di prodotti, parti ed equipaggiamenti e il rilascio dei permessi di volo è attribuito, in via esclusiva, ai Certifying Staff dell'impresa. Per i Certifying Staff di produzione è richiesta la sola qualificazione dell'impresa, secondo le procedure accettate dall'ENAC nel manuale dell'organizzazione. L'ENAC definisce le caratteristiche del personale adibito all'esecuzione di specifiche attività, quali, ad esempio, i controlli non distruttivi (CND) e le saldature, nel Regolamento Tecnico. Le linee guida per la valutazione delle conoscenze e dell'esperienza dei Certifying Staff sono riportate nell'allegato 2 della presente Circolare.

4.2 Parte 21 Capitolo F - Impresa di Produzione senza approvazione

Il rilascio della Lettera di Autorizzazione è applicabile all'impresa per la quale ricorre una o più delle seguenti condizioni (rif. GM 21.A.124):

- produzione di prodotti, parti, equipaggiamenti di tecnologia semplice;
- ratei di produzione limitati;
- organizzazione di piccole dimensioni.

Il Capitolo F non prevede particolari requisiti sull'organizzazione. L'impresa deve istituire un sistema di controllo della produzione, in grado di assicurare la conformità degli articoli prodotti ai dati di progetto applicabili e l'impiego sicuro. Tale sistema deve essere



Circolare

NAV-45F

Imprese di produzione
Secondo
Parte 21 Capitoli F e G.

07/06/2021

pag.9 di 20

rispondente a quanto previsto nel paragrafo 21.A.126 (sistema di verifica della produzione) della Parte 21.

4.2.1 Personale responsabile

La ditta deve identificare le seguenti funzioni organizzative:

- a) responsabile dell'impresa: è la persona che costituisce il riferimento per l'Ente per tutti gli aspetti, anche non prettamente tecnici, che coinvolgono più settori dell'impresa o che richiedono l'impegno di risorse. Tale funzione corrisponde all'Accountable Manager, di cui al paragrafo 4.1.1, per le imprese approvate secondo il Capitolo G;
- b) personale autorizzato alla firma delle Dichiarazioni di Conformità, di cui al 21.A.130 della Parte 21. Per tale personale deve essere presentato il curriculum vitae. La verifica dell'adeguatezza delle conoscenze e l'esperienza è effettuata dal team di certificazione. Le caratteristiche del personale autorizzato all'emissione delle dichiarazioni di conformità sono equivalenti a quelle riportate nelle linee guida, nell'allegato 1, per il responsabile della produzione.

5. MANUTENZIONE

5.1 Manutenzione di aeromobili di nuova costruzione

Il paragrafo 21.A.163(d) della Parte 21, Capitolo G, conferisce ai detentori della certificazione POA, che ne facciano specifica richiesta, il privilegio di poter effettuare la manutenzione degli aeromobili di nuova costruzione da essi stessi prodotti. Tale attività è finalizzata al mantenimento delle condizioni di aeronavigabilità, come previsto nell'AMC 21.A.163(d), ma non oltre il momento in cui le applicabili regole operative richiedono che la manutenzione sia effettuata da un'organizzazione di manutenzione adeguatamente approvata per il tipo di impiego dell'aeromobile.

6. PRIVILEGI

La Parte 21, nel paragrafo 21.A.163, descrive i privilegi che possono essere rilasciati alle imprese di produzione approvate secondo il Capitolo G:

1. nel caso di aeromobili completi, ottenere il rilascio di un Certificato di Aeronavigabilità e di un Certificato Acustico, quando applicabile, dietro la presentazione della dichiarazione di conformità (EASA Form 52) senza ulteriori dimostrazioni;
2. per motori, eliche, parti ed equipaggiamenti, rilasciare certificati di riammissione in servizio (EASA Form 1) senza ulteriori dimostrazioni;
3. nel caso di aeromobili nuovi, di produzione propria, eseguire la manutenzione e rilasciare un certificato di riammissione in servizio (EASA Form 53) in merito agli



Circolare

NAV-45F

Imprese di produzione
Secondo
Parte 21 Capitoli F e G.

07/06/2021

pag.10 di 20

interventi effettuati;

4. emettere permessi di volo, in accordo al paragrafo 21.A.711(c), del Capitolo P della Parte 21, compresa l'approvazione delle condizioni di volo in accordo al paragrafo 21.A.710(b) secondo procedure accettate dall'ENAC, quando la stessa impresa di produzione controlla, in base alla sua approvazione, la configurazione dell'aeromobile e ne attesti la conformità alle condizioni di progetto approvate per il volo.

Nessun privilegio è riconosciuto alle imprese autorizzate secondo la Parte 21 Capitolo F, in quanto le dichiarazioni di conformità (EASA Form 52 e EASA Form 1) rilasciate dall'impresa assumono rilevanza verso l'esterno solo dopo la convalida dell'ENAC.

7. DESCRIZIONE DEI PROCESSI DI RILASCIO DEL POA E DELLA LETTERADI AUTORIZZAZIONE

7.1 Parte 21 Capitolo G - Approvazione delle imprese di produzione (POA)

I processi di rilascio, mantenimento e variazione significativa del Certificato POA sono condotti dalla Direzione / Ufficio Operazioni dell'ENAC competente nell'area geografica dove si trova la sede principale dell'impresa. Ad essi, partecipa, quando necessario, la Direzione Regolazione Navigabilità al fine di assicurare il necessario supporto ai team di certificazione e sorveglianza nei casi in cui emergano richieste sull'interpretazione della normativa vigente o sia necessario stabilire contatti con l'EASA o con altre autorità aeronautiche di Stati membri o di Paesi firmatari di accordi bilaterali con l'Unione.

L'elenco delle Direzioni/Uffici Operazioni dell'ENAC e i loro recapiti si possono ottenere visitando il sito dell'Ente all'indirizzo www.enac.gov.it alla voce organizzazione.

Il processo di rilascio dell'approvazione POA può essere schematizzato nelle seguenti fasi principali.

7.1.1 Presentazione della domanda

L'impresa presenta la domanda di rilascio dell'approvazione, firmata dall'Accountable Manager, via PEC (protocollo@pec.enac.gov.it) alla Direzione/Ufficio Operazioni dell'ENAC competente per territorio, utilizzando il modulo EASA Form 50 disponibile nel sito dell'Ente nella sezione modulistica.

Nel caso in cui l'impresa abbia più stabilimenti dislocati sul territorio nazionale, la struttura dell'Ente responsabile della conduzione del processo di rilascio dell'approvazione è, di norma, la Direzione/Ufficio Operazioni competente nel territorio dove si trova lo stabilimento principale dell'impresa.



Circolare

NAV-45F

Imprese di produzione
Secondo
Parte 21 Capitoli F e G.

07/06/2021

pag.11 di 20

Le attività per le quali è possibile richiedere l'approvazione POA sono elencate nella tabella di cui alla GM 21.A.151, mentre i relativi privilegi (emissione EASA Form 1, EASA Form 52 ecc.) sono riportati nel paragrafo 21.A.163 della Parte 21.

Il richiedente il rilascio dell'approvazione POA allega alla domanda la seguente documentazione:

- a) il Manuale dell'Impresa di Produzione (POE – Production Organisation Exposition), oppure un suo estratto, contenente almeno le seguenti informazioni:
 1. l'organigramma,
 2. compiti e responsabilità delle funzioni aziendali,
 3. lo scopo dell'attività,
 4. la descrizione delle risorse umane, degli stabilimenti e del Sistema Qualità;
- b) dichiarazione ai sensi del dPR n. 445/2000 riportante le informazioni relative all'iscrizione alla CCIAA: numero di iscrizione al REA (repertorio delle notizie economiche dell'impresa), il nominativo o i nominativi dei titolari dei poteri di rappresentanza e descrizione dei poteri, sede legale, oggetto sociale;
- c) copia dell'accordo con il detentore del progetto, se diverso dal richiedente.

Una volta che la domanda di rilascio dell'approvazione sia stata accettata dall'ENAC, a seguito della verifica della sua completezza e dell'eleggibilità del richiedente, l'Ente comunica all'impresa la composizione del team di certificazione che condurrà gli accertamenti. Il team leader, d'accordo con la ditta, stabilisce il piano di certificazione.

7.1.2 Manuale dell'Impresa di Produzione (POE) e relazione di rispondenza

Nel POE devono essere contenute le informazioni descritte nel paragrafo 21.A.143 (Manuale dell'impresa) della Parte 21. Con il manuale l'impresa fornisce una relazione di rispondenza, rispetto ai requisiti applicabili della Parte 21, nella quale indica la procedura (o le procedure) che l'organizzazione intende mettere in atto ai fini della rispondenza a ciascun requisito applicabile del Capitolo G.

Qualora l'impresa sia titolare di altre tipologie di approvazione (ad esempio DOA, Parte 145, ISO 9000, ecc.), le procedure previste nel 21.A.139(b) (Sistema Qualità) possono essere sviluppate descrivendo le politiche generali nel POE e facendo esplicito riferimento (ad esempio tramite *cross-reference*) alle eventuali procedure in uso per le altre approvazioni (rif. GM 21.A.143) purché estendibili alla POA. In ogni caso, per gli aspetti di natura formale connessi con lo specifico requisito regolamentare (21.A.143) e per gli espliciti riferimenti nel Certificato di Approvazione, il POE deve avere una sua specifica identità.

Nel POE non è richiesta esplicita accettazione da parte dell'ENAC, perché il manuale è in ogni caso accettato nell'ambito del processo di rilascio dell'approvazione. È opportuno



Circolare

NAV-45F

Imprese di produzione
Secondo
Parte 21 Capitoli F e G.

07/06/2021

pag.12 di 20

ribadire che fa fede, in ogni momento, l'edizione/revisione del manuale dell'impresa di produzione in possesso della Direzione/Ufficio Operazioni competente.

Il manuale deve essere mantenuto costantemente aggiornato in modo da rispecchiare la reale situazione organizzativa dell'impresa, le attività produttive e le procedure in uso. Per tali ragioni deve essere predisposta una procedura per la gestione degli emendamenti e il relativo inoltro all'ENAC.

La descrizione delle capacità produttive dell'impresa (scopo dell'attività) suddivise per linee di prodotto associate con il relativo accordo con il detentore dell'approvazione del progetto (noto come accordo DOA-POA) deve essere inclusa in un'apposita sezione del manuale.

Le sezioni del POE espressamente richiamate nella seconda pagina del Certificato di Approvazione (EASA Form 55 Pagina B – Condizioni dell'Approvazione) costituiscono parte integrante dello stesso. Pertanto, le eventuali modifiche alle suddette sezioni devono essere oggetto di preventiva approvazione del team di certificazione, in accordo a quanto disposto nel paragrafo 21.A.147 della Parte 21 (Modifiche all'impresa di produzione approvata).

Con l'emissione dell'emendamento (UE) n. 2015/1039 Prove di Volo, le imprese che producono prodotti o sono detentori/richiedenti di STC compresi nell'ambito dell'applicabilità del suddetto Regolamento, devono produrre il Manuale della Gestione delle Prove di Volo. Utili indicazioni relative al suo formato e contenuto sono incluse nell'AMC al 21.A.143.

7.1.3 Accertamenti e verifiche

La Direzione/Ufficio Operazioni competente ricevuta la domanda dell'impresa, incarica un professionista della conduzione degli accertamenti preliminari, finalizzati alla verifica dell'accettabilità della domanda (completezza della documentazione) e dell'eleggibilità del richiedente (ammissibilità della domanda). Contestualmente avvia anche le verifiche di natura amministrativa, secondo quanto disposto nell'art. 30 del Regolamento delle Tariffe dell'Ente.

Qualora necessario, il professionista incaricato degli accertamenti può chiedere all'impresa di integrare la documentazione trasmessa con la domanda, al fine di avere tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della stessa. Al termine degli accertamenti preliminari, la Direzione/Ufficio Operazioni informa il richiedente dell'esito della valutazione della domanda.

Nel caso di esito positivo, la Direzione/Ufficio competente nomina un team di certificazione e informa l'impresa circa la sua composizione. Il team, come primo atto, convoca la ditta per la 1^a riunione di certificazione. Nel corso della stessa il team e l'impresa concordano il piano di certificazione, il cui scopo è pianificare gli accertamenti che permettano di determinare se



Circolare

NAV-45F

Imprese di produzione
Secondo
Parte 21 Capitoli F e G.

07/06/2021

pag.13 di 20

l'impresa sia in grado di soddisfare i requisiti applicabili della Parte 21 e quindi poter procedere al rilascio del certificato di approvazione.

Ne caso in cui la valutazione della domanda dell'impresa non fosse positiva, la Direzione/Ufficio Operazioni competente informa il richiedente sulle motivazioni che non consentono l'avvio del processo di rilascio dell'approvazione.

Prima dell'avvio delle verifiche presso lo stabilimento (o gli stabilimenti) dell'impresa, il team provvede all'accettazione, tramite colloquio, del personale responsabile della ditta identificato nel paragrafo 21.A.145(c) della Parte 21.

A tale scopo, se non già fatto prima, l'impresa presenta, per ciascun candidato, il modello EASA Form 4, nel quale indica la posizione organizzativa che intende assegnare (per es. responsabile produzione, responsabile qualità, responsabile gestione prove di volo, ecc.) e le pertinenti esperienze che qualificano il candidato come adeguato per la specifica funzione. Nell'allegato 1 della Circolare, sono indicate le linee guida per l'accettazione del personale responsabile.

Successivamente il team procede alla valutazione dei contenuti del manuale dell'impresa. Gli eventuali rilievi sono oggetto di comunicazione alla ditta per la loro risoluzione.

Prima che l'ENAC avvii gli accertamenti presso gli stabilimenti di produzione, l'impresa predispose ed esegue un piano di verifiche interne che le permetta di accertare la piena conformità dell'organizzazione ai requisiti regolamentari applicabili. I risultati delle verifiche devono essere resi noti al team di certificazione dell'Ente.

Una volta che l'organizzazione abbia completato con esito positivo le verifiche di rispondenza alla Parte 21 Capitolo G, il team ENAC avvia le proprie verifiche secondo un piano di audit che è notificato alla ditta con adeguato anticipo. Nel corso delle verifiche, il team è accompagnato da un rappresentante della funzione Qualità dell'impresa, allo scopo di garantire che la ditta sia a conoscenza, in tempo reale, di ogni rilievo emerso nel corso dell'audit. È compito del team leader organizzare, quando necessario, delle riunioni intermedie con il personale responsabile dell'impresa, per comunicare gli esiti delle verifiche in corso.

Al termine degli accertamenti, il team leader ENAC indice la riunione finale, alla quale partecipano l'Accountable Manager e le persone responsabili dell'organizzazione. Nel corso della riunione il team comunica all'impresa quanto è stato riscontrato durante l'attività di auditing. Nel caso siano emersi dei rilievi (fare riferimento al paragrafo 21.A.158 della Parte 21 "Non conformità", per le definizioni associate a ciascun livello) quest'ultimi sono comunicati per iscritto dal team ENAC all'impresa, allo scopo di avere un'univoca e chiara definizione degli stessi. La ditta deve impegnarsi a identificare le cause all'origine dei rilievi



Circolare

NAV-45F

Imprese di produzione
Secondo
Parte 21 Capitoli F e G.

07/06/2021

pag.14 di 20

e di conseguenza porre in atto le azioni correttive appropriate per la loro definitiva risoluzione, nei modi e nei tempi concordati con il team di certificazione.

Il rilascio della certificazione POA è possibile anche con alcuni rilievi di livello 2 aperti, purché:

- numericamente non superiori a tre,
- le azioni correttive possano essere terminate entro tre mesi dalla data del rilascio dell'approvazione, e
- non sono necessari accertamenti in ditta per la verifica dell'effettiva chiusura.

7.1.4 Emissione del Certificato di Approvazione

Conclusi gli accertamenti tecnici con esito favorevole, la Direzione/Ufficio Operazioni competente rilascia all'impresa il Certificato di Approvazione POA (EASA Form 55), nel quale sono specificate le "Condizioni dell'Approvazione", ovvero:

- le attività per le quali l'impresa è approvata a produrre,
- le sedi degli stabilimenti riconosciuti idonei per l'effettuazione delle lavorazioni, e
- i privilegi concessi (emissione dei certificati EASA Form1, EASA Form 52, EASA Form 53 (manutenzione), rilascio dei Permessi di Volo, come applicabile).

7.2 Parte 21 Capitolo F – Imprese di produzione senza approvazione

I processi di rilascio, mantenimento e variazione della Lettera di Autorizzazione, sono condotti dalla Direzione /Ufficio Operazioni competente nell'area geografica dove si trova la sede principale dell'attività dell'impresa. Il processo di rilascio della lettera di autorizzazione può essere schematizzato nelle seguenti fasi.

7.2.1 Presentazione della domanda

L'impresa, che intende ottenere il rilascio della Lettera di Autorizzazione, invia la domanda sul modello EASA Form 60, firmata dal responsabile dell'impresa, via PEC (protocollo@pec.enac.gov.it) alla Direzione/Ufficio Operazioni dell'ENAC competente per territorio. Alla domanda sono allegati i documenti di cui alla GM 21.A.124(b)(2) e la copia del certificato di iscrizione della ditta alla Camera di Commercio.

La Direzione/Ufficio Operazioni ricevuta la domanda, incarica un professionista di valutare l'accettabilità (completezza della documentazione) e l'ammissibilità della domanda ai sensi dei requisiti 21.A.122 e 21.A.124, della Parte 21 Capitolo F. Contestualmente avvia le verifiche di natura amministrativa, secondo quanto disposto nell'art. 31 del Regolamento delle Tariffe dell'Ente. Se necessario, il professionista incaricato può chiedere all'impresa di integrare la documentazione presentata con la domanda, al fine di avere tutti gli elementi necessari per valutare l'ammissibilità della stessa. A conclusione degli accertamenti



Circolare

NAV-45F

Imprese di produzione
Secondo
Parte 21 Capitoli F e G.

07/06/2021

pag.15 di 20

preliminari, la Direzione/Ufficio Operazioni informa il richiedente dell'esito della valutazione della domanda di rilascio della lettera di autorizzazione.

In caso di esito positivo, la Direzione/Ufficio Operazioni nomina il team di certificazione e informa l'impresa della sua composizione. Il team, come primo atto, convoca l'impresa per la 1^a riunione di certificazione, nel corso della quale presenta il piano delle attività che intende mettere in atto per verificare la rispondenza dell'impresa ai requisiti di certificazione applicabili.

Qualora l'esito della valutazione della domanda non fosse positivo, la Direzione / Ufficio Operazioni informa l'impresa sulle cause che non consentono l'avvio del processo di rilascio della lettera di autorizzazione.

7.2.2 Manuale dell'Impresa

Il Manuale dell'Impresa deve contenere le informazioni di cui alla GM n.1 del paragrafo 21.A.125(b) della Parte 21. Qualora l'impresa fosse in possesso di altre approvazioni (ad es. ditta di manutenzione), le informazioni di cui sopra possono essere sviluppate nella forma di "cross reference", in relazione alle procedure già approvate dall'ENAC. Il manuale deve essere mantenuto aggiornato, in modo da rispecchiare costantemente la reale situazione organizzativa, le attività produttive e le procedure in uso.

7.2.3 Accertamenti e verifiche

Il team ENAC effettua le verifiche di rispondenza alla Parte 21 Capitolo F, secondo un programma notificato, con adeguato anticipo, all'impresa.

Al termine degli accertamenti convoca una riunione con la ditta, nel corso della quale sono comunicati gli esiti delle verifiche di rispondenza. Alla riunione partecipano il responsabile e il personale autorizzato dall'impresa al rilascio dei certificati di conformità. Gli eventuali rilievi, che non consentono il rilascio della Lettera di Autorizzazione, sono comunicati per iscritto alla ditta. Quest'ultima deve mettere in atto un adeguato piano di azioni correttive, da concordare con il team, per eliminare tutte le non conformità (rilievi) riscontrate.

7.2.4 Emissione della Lettera di Autorizzazione

Una volta conclusi gli accertamenti con esito favorevole, la Direzione/Ufficio Operazioni competente dell'ENAC rilascia all'impresa la Lettera di Autorizzazione (modello EASA Form 65), nella quale sono descritti:

- i prodotti/le parti/gli equipaggiamenti che la stessa è autorizzata a produrre,
- lo specifico identificativo dei particolari (*part number*) con i relativi numeri di serie,



Circolare

NAV-45F

Imprese di produzione
Secondo
Parte 21 Capitoli F e G.

07/06/2021

pag.16 di 20

- le quantità che è autorizzata a produrre per ciascun particolare.

La Lettera ha la validità massima di un anno, a partire dalla data del rilascio. Nessun privilegio è riconosciuto all'impresa autorizzata a produrre secondo la Parte 21 Capitolo F, in quanto l'EASA Form 52 e l'EASA Form 1 emesso dalla ditta, assume rilevanza verso l'esterno solo dopo l'avvenuta convalida da parte dell'ENAC.

8. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA CONTINUA

8.1 Parte 21 Capitolo G (POA)

Di norma, il team che svolge gli accertamenti per il rilascio dell'approvazione POA è il medesimo che condurrà l'attività di sorveglianza continua dopo l'emissione del certificato. Gli elementi che la caratterizzano sono specificati nella Parte 21 Sezione B paragrafo 21.B.235. Essi consistono di audit, che comprendono verifiche sia sull'efficacia del sistema qualità dell'impresa che su campioni della produzione. Tali verifiche soddisfano gli aspetti del controllo tecnico dell'ENAC sulle costruzioni aeronautiche previste nel Codice della Navigazione.

Le attività di sorveglianza continua hanno lo scopo di verificare:

1. che il Sistema Qualità dell'impresa soddisfa i requisiti applicabili della Parte 21;
2. che l'organizzazione di produzione opera costantemente in accordo al manuale;
3. l'efficacia delle procedure del manuale;
4. gli standard di produzione dei prodotti, delle parti ed equipaggiamenti costruiti, mediante verifiche a campione, attraverso prove a terra ed in volo (rif. 21.B.235).

L'esecuzione di dette attività è funzionale al mantenimento dell'approvazione POA. Ogni organizzazione di produzione è sottoposta ad una completa verifica di rispondenza ai requisiti applicabili ogni 24 mesi, con audit pianificati ed effettuati secondo un programma di sorveglianza continua. Il numero di audit può variare in funzione della complessità ed estensione dell'organizzazione, della criticità della produzione, dell'efficacia del sistema qualità aziendale e dei rischi connessi all'impiego dei prodotti/parti ed equipaggiamenti costruiti.

Dopo l'emissione del certificato POA, ogni modifica significativa che l'organizzazione intende apportare alla sua approvazione (ad esempio cambi societari, organizzativi, nuovi processi produttivi, nuove sedi ecc.) deve essere preventivamente approvata dall'ENAC. Alcuni esempi di modifiche significative sono indicati nella GM 21.A.147(a). Nei suddetti casi, l'impresa presenta all'ENAC via PEC (protocollo@pec.enac.gov.it) la domanda di approvazione della modifica significativa utilizzando il modello EASA Form 51. Una volta che la domanda sia stata accettata, il team ENAC verifica la capacità della ditta di soddisfare i requisiti di certificazione applicabili in relazione alla modifica significativa.



Circolare

NAV-45F

Imprese di produzione
Secondo
Parte 21 Capitoli F e G.

07/06/2021

pag.17 di 20

8.2 Parte 21 Capitolo F

La durata massima della Lettera di Autorizzazione è di 12 mesi. Il piano degli accertamenti, condotti dal team di sorveglianza, deve essere inteso come piano delle ispezioni sul singolo prodotto, parte e/o equipaggiamento, in modo da costituire la base per l'esecuzione degli interventi richiesti nei requisiti 21.A.129(a), 21.A.130(d) e 21.B.120(c)(5) della Parte 21 e relative AMC e GM.

Le attività di sorveglianza sull'impresa, finalizzate al mantenimento della Lettera di Autorizzazione, hanno lo scopo di verificare:

1. che l'impresa di produzione opera in accordo al manuale dell'organizzazione;
2. la validità delle dichiarazioni firmate dall'impresa, in relazione alla conformità dei prodotti, delle parti ed equipaggiamenti ai dati di progetto applicabili.

Si rappresenta che le ispezioni dell'ENAC non sollevano in alcun modo l'impresa dalle responsabilità previste nei requisiti 21.A.129 e 21.A.130 della Parte 21.

Le domande di variazione alla lettera di autorizzazione devono essere inoltrate alla Direzione competente via PEC all'indirizzo (protocollo@pec.enac.gov.it) compilando il modulo EASA Form 60

9. MODULISTICA

Tutta la modulistica citata nella presente Circolare è disponibile nell'apposita sezione del sito dell'ENAC all'indirizzo www.enac.gov.it.

10. DECORRENZA

La presente Circolare entra in vigore a partire dalla data della sua pubblicazione e annulla e sostituisce la Circolare NAV-45E del 31/10/2016.

ALLEGATI:

- n.1- Linee guida per l'accettazione del personale responsabile
- n.2- Linee guida per la valutazione dell'esperienza e delle conoscenze dei Certifying Staff

Il Direttore Generale

Dott. Alessio Quaranta



Circolare

NAV-45F

Imprese di produzione
Secondo
Parte 21 Capitoli F e G.

07/06/2021

pag.18 di 20

Allegato 1

Linee Guida per l'accettazione del Personale Responsabile

A) Ingegneria di Produzione

1. Titolo di studio pertinente con le attività produttive dell'impresa;
2. Esperienza professionale adeguata nello specifico settore della produzione e relative conoscenze di base;
3. Conoscenza delle norme e dei regolamenti aeronautici in relazione alle attività produttive dell'impresa;
4. Conoscenze adeguate delle tipologie di prodotto, parti, equipaggiamenti oggetto dell'abilitazione dell'impresa e relative conoscenze di base.
4. Conoscenza delle procedure, dei processi e delle tecnologie in uso presso l'impresa;
5. Conoscenza della lingua nella quale sono scritte le procedure dell'impresa e la documentazione del detentore del progetto.

Le conoscenze di base e l'esperienza di cui sopra sono valutate nel corso di un colloquio.

B) Quality Manager

1. Titolo di studio pertinente con l'attività da svolgere;
2. Esperienza professionale nel settore della qualità adeguata alla specifica attività produttiva e alla complessità dell'impresa;
3. Conoscenza delle norme e dei regolamenti pertinenti con l'attività da svolgere;
4. Conoscenza delle materie relative ai Sistemi Qualità ed alle metodologie di auditing;
5. Conoscenza delle procedure dell'impresa;
6. Conoscenza della lingua nella quale sono scritte le procedure dell'impresa e la documentazione del detentore del progetto.

Le conoscenze di base e l'esperienza di cui sopra sono valutate nel corso di un colloquio.

C) Produzione

1. Titolo di studio pertinente con l'attività da svolgere;
2. Conoscenze adeguate delle tipologie di prodotto, parti, equipaggiamenti oggetto dell'abilitazione dell'impresa e relative conoscenze di base, acquisite tramite titoli di studio, corsi di formazione;
3. Esperienza professionale adeguata alla specifica attività produttiva e alla complessità dell'impresa;
4. Conoscenza delle norme e dei regolamenti pertinenti con l'attività da svolgere;
5. Conoscenza delle tecniche e delle problematiche relative ai controlli di qualità;
6. Conoscenza delle procedure dell'impresa e dei processi/tecnologie impiegate dall'impresa;
7. Conoscenza della lingua nella quale sono scritte le procedure dell'impresa e la documentazione del detentore del progetto.

Le conoscenze di base e l'esperienza di cui sopra sono valutate nel corso di un colloquio.

**Circolare****NAV-45F**Imprese di produzione
Secondo
Parte 21 Capitoli F e G.

07/06/2021

pag.19 di 20

D) Gestione Prove di Volo

1. Titolo di studio pertinente con l'attività da svolgere;
2. Esperienza professionale, titoli aeronautici e idoneità fisica in accordo a quanto previsto nei regolamenti comunitari e nazionali applicabili alla tipologia di voli prova dell'impresa;
3. Conoscenza delle norme e dei regolamenti aeronautici in relazione alle attività produttive dell'impresa e alla gestione dei voli prova;
4. Conoscenze adeguate delle tipologie di prodotto, parti, equipaggiamenti oggetto dell'abilitazione dell'impresa e relative conoscenze di base;
4. Conoscenza delle procedure in uso presso l'impresa;
5. Conoscenza della lingua nella quale sono scritte le procedure dell'impresa.

Le conoscenze di base e l'esperienza di cui sopra sono valutate nel corso di un colloquio.

**Circolare****NAV-45F**Imprese di produzione
Secondo
Parte 21 Capitoli F e G.

07/06/2021

pag.20 di 20

Allegato 2***Linee guida per la valutazione dell'esperienza e delle conoscenze del Certifying Staff***

1. Titolo di studio adeguato all'attività da svolgere;
2. Idoneità fisica a svolgere le mansioni richieste;
3. Conoscenza della lingua nella quale sono scritte le procedure dell'impresa e la documentazione del detentore del progetto;
4. Conoscenza della normativa aeronautica pertinente con l'attività da svolgere;
5. Conoscenza delle procedure, dei processi e delle tecnologie in uso presso l'impresa;
6. Conoscenza delle tecniche relative ai controlli qualità;
7. Esperienza professionale adeguata alla complessità dell'attività da svolgere.